

**ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO
FINANZIARIO A CARICO DELLA BAR
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR)**

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL SOSTEGNO DI
INIZIATIVE DELLE IMPRESE FINALIZZATE A CONTRASTARE GLI
IMPATTI NEGATIVI GENERATI DALLA BREXIT - REG (UE) 2021/1755**

INDICE

- Articolo 1. *Valore giuridico delle premesse e degli allegati***
- Articolo 2. *Definizioni***
- Articolo 3. *Oggetto dell'Avviso***
- Articolo 4. *Ambito soggettivo di applicazione***
- Articolo 5. *Caratteristiche delle Proposte di finanziamento***
- Articolo 6. *Dotazione finanziaria e spese ammissibili***
- Articolo 7. *Modalità e termini di presentazione della Proposta di finanziamento***
- Articolo 8. *Modalità di svolgimento della procedura***
- Articolo 9. *Caratteristiche del finanziamento***
- Articolo 10. *Revoche, annullamenti e rinunce***
- Articolo 11. *Obblighi dei Beneficiari***
- Articolo 12. *Trattamento dei dati personali***
- Articolo 13. *Responsabile del procedimento***
- Articolo 14. *Accesso agli atti***
- Articolo 15. *Chiarimenti***
- Articolo 16. *Clausole finali***
- Articolo 17. *Pubblicazione***



VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 in merito all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli investimenti complementari alla programmazione comunitaria;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*» e, in particolare, l'art. 10 che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima, così come modificato e integrato dall'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, recante riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la Coesione Territoriale, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

VISTO il Decreto del Direttore Generale *pro tempore* del 6 luglio 2015, con il quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione della Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» e, in particolare, l'art. 52;

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli*



aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli artt. 3, comma 2, lett. b), e 16, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2013/1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTI il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 46/95/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 2013/1269 , (UE) n. 2013/1301 , (UE) n. 2013/1303 , (UE) n. 2013/1304, (UE) n. 2013/1309 , (UE) n. 2013/1316 , (UE) n. 2014/223, (UE) n. 2014/283 e la decisione n. 2014/541/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 2012/966;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1755 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021, che istituisce la Riserva di adeguamento alla Brexit;

VISTI in particolare l'art. 63, par. 3, del citato Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 e l'art. 14 del citato Regolamento (UE) n. 2021/1755 relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2021) 7330 dell'8 ottobre 2021, che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato Membro a carico delle risorse della Riserva di Adeguamento alla Brexit e l'importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento (UE) n. 2021/1755;

TENUTO CONTO che nell'allegato alla suddetta Decisione C (2021) 7330 è stato assegnato all'Italia l'importo provvisorio di € 146.769.412,00;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2021) 8922 del 9 dicembre 2021, che stabilisce gli importi annuali del prefinanziamento assegnati all'Italia a carico delle risorse della Riserva di Adeguamento alla Brexit, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1755;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1755 stabilisce i termini entro i quali la Commissione versi le rate del prefinanziamento per le annualità 2021, 2022 e 2023;

VISTO il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;

CONSIDERATO che l'art. 14, par. 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1755 prevede l'elenco dei compiti e delle funzioni affidate all'Organismo Responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della Riserva;

VISTA la Determina del Direttore Generale pro tempore n. 246 del 5 novembre 2021 con cui viene designata la dirigente dott.ssa Teresa Costa Organismo Responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della BAR;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 123 del 13 aprile 2022, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Teresa Costa, dirigente di II fascia del ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 2 di Staff al Direttore generale "*Organizzazione, Bilancio e Personale*" a decorrere dal 19 aprile;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Programmi e Procedure n. 5 del 9 maggio 2022, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Costa, Dirigente di II fascia di ruolo dell'Agencia per la Coesione Territoriale, con effetto dal 9 maggio 2022, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione *ad interim* dell'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure “*Centro di competenza per il coordinamento e l'esecuzione dei controlli di I livello*”;

VISTO il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 che all'art. 50 comma 7 prevede, tra l'altro, che le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della Agenzia per la Coesione Territoriale sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agencia, individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 02 marzo 2023, con il quale, in attuazione dell'articolo 50, comma 7, del citato DL n. 13/2023, fino alla data di cessazione delle attività dell'Agencia per la Coesione Territoriale è individuato il Dott. Riccardo Monaco, Direttore dell'Area Programmi e Procedure dell'Agencia;

Articolo 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

Allegato “A”: Domanda di finanziamento;

Allegato “B”: Formulario di domanda;

Allegato “C”: Criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi;

L'Allegato “A” e l'Allegato “B” costituiscono la Proposta di finanziamento, unitamente alla documentazione aggiuntiva di cui al successivo articolo 7 del presente avviso.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

a) «**Agencia**» o «**Amministrazione**»: Agenzia per la Coesione Territoriale;



- b) «**Avviso**»: il presente atto, che riassume e compendia le misure di sostegno in favore delle imprese private che dimostrino di aver subito ripercussioni negative a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
- c) «**B.A.R.**» o «**Riserva**»: la Riserva di Adeguamento alla Brexit istituita per fornire sostegno per contrastare le conseguenze negative a livello economico, sociale, territoriale e ambientale negli Stati membri derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione;
- d) «**Regolamento**»: Regolamento (UE) n. 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 che istituisce la Riserva di Adeguamento alla Brexit;
- e) «**Periodo di riferimento**»: il periodo (per la B.A.R.) compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023;
- f) «**Beneficiario**»: ai fini del presente Avviso, l'impresa la cui iniziativa è ritenuta ammissibile al contributo finanziario della Riserva;
- g) «**Brexit**»: il recesso del Regno Unito dall'Unione degli Stati membri;
- h) «**Diritto Applicabile**»: il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo all'applicazione del presente Avviso;
- i) «**Irregolarità**»: qualsiasi violazione del diritto applicabile derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell'attuazione del contributo finanziario a carico della Riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;
- j) «**Organismo Responsabile della Gestione**»: l'organismo che espleta le funzioni connesse all'esecuzione della Riserva;
- k) «**Proponente**»: ai fini del presente Avviso, un'impresa che sottopone un'iniziativa per l'ammissione a finanziamento nell'ambito della Riserva;
- l) «**Proposta di Finanziamento**»: ai fini del presente Avviso, una proposta che prevede un'unica azione o un insieme di attività logicamente e coerentemente connesse fra loro che evidenzino il collegamento diretto con una misura di sostegno, mitigazione o compensazione degli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

m)«**Spesa Ammissibile**»: ai fini del presente Avviso, una spesa inerente attività per le quali sia evidente un collegamento diretto con gli effetti discendenti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Articolo 3

(Oggetto dell'Avviso)

1. Con il presente Avviso, redatto nel rispetto del diritto applicabile, vengono stabilite le modalità di erogazione dei contributi finanziari a carico della Riserva, in favore delle iniziative previste nelle Proposte di Finanziamento che risultino coerenti con le misure di cui all'articolo 5 c.1 del Regolamento (UE) n. 2021/1755.
2. In particolare, i suddetti contributi vengono erogati sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai Proponenti e documentate nelle Proposte di finanziamento.

Articolo 4

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. I soggetti destinatari del presente Avviso sono le imprese private iscritte nel Registro delle Imprese, danneggiate dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
2. Ai fini della presentazione della Proposta di finanziamento, i Proponenti dovranno dichiarare di essere una "grande impresa" ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. v), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ovvero una "PMI", come individuata ai sensi dell'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2014/651 e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con gli adempimenti contributivi;
 - b) non trovarsi in una delle cause ostative, ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) non avere a carico sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- e) non aver ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese inserite nella Proposta di finanziamento con riguardo alla quota parte delle stesse per la quale si richiede il rimborso.
 - f) non aver superato l'importo complessivo degli aiuti *de minimis*, concessi nell'esercizio finanziario in cui viene ammesso l'aiuto e nei due esercizi finanziari precedenti, come previsto dal Regolamento UE n. 2013/1407.
3. Le indicazioni contenute nella Proposta di finanziamento hanno valore di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dalle verifiche degli organi competenti dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti e incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 5

(Caratteristiche delle Proposte di finanziamento)

1. Il contributo finanziario a carico della Riserva viene erogato sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai Proponenti e documentate all'interno delle Proposte di finanziamento, per attuare le misure di cui all' articolo 5 c.1 del Regolamento (UE) n. 2021/1755.
2. Il contributo finanziario a carico della Riserva può essere richiesto per le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno conformemente a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, dal Regolamento (UE) n. 2013/1407, dal presente Avviso e dai relativi allegati.
3. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2020 fino alla data di presentazione della Proposta di finanziamento, e dettagliatamente indicate nel formulario di domanda, che rispettino il diritto applicabile e il presente Avviso.
4. Sono ammissibili le Proposte di finanziamento che prevedano spese effettivamente sostenute di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, al netto dell'IVA.
5. Le Proposte di finanziamento dovranno prevedere iniziative che evidenzino il collegamento diretto con gli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, conformemente ai criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi previsti dall'allegato sub «C» al presente Avviso.

6. Ciascuna Proposta di finanziamento deve evidenziare i danni subiti, la relativa entità in termini economici e la coerenza con le finalità della Riserva di Adeguamento alla Brexit.

Articolo 6

(Dotazione finanziaria e spese ammissibili)

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad euro 112.000.000,00 (centododicimilioni/00). In caso di ulteriori disponibilità finanziarie, l'Amministrazione comunicherà tempestivamente, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'aumento della dotazione finanziaria.
2. Sono ammissibili al contributo della Riserva esclusivamente le spese inerenti ad iniziative per le quali sia evidente un collegamento diretto con gli effetti discendenti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
3. La Riserva può coprire parte delle spese sostenute per la realizzazione di iniziative finanziate da altri fondi e programmi dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
4. Ciascuna Proposta di finanziamento dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni per quanto concerne le spese ammissibili al contributo della Riserva:
 - a) costi del personale connessi all'attuazione della Proposta di finanziamento calcolati sulla base delle unità di costi standard di cui alla metodologia per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) adottata dall'Organismo di Gestione con Determina n. 2/2013 del 16 marzo 2023;
 - b) spese di viaggio quali ad esempio biglietti aerei, treni, ecc, calcolati sulla base delle unità di costi standard previste dalla metodologia per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) adottata dall'Organismo di Gestione con la citata Determina n. 2/2013 del 16 marzo 2023;
 - c) spese di soggiorno quali ad esempio assicurazioni di viaggio, vitto, soggiorni, visti, ecc.;
 - d) costi per consulenze e servizi esterni quali, ad esempio, studi, formazione, sistemi informatici, creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web, attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate all'iniziativa, altre consulenze e servizi specifici necessari, verifiche tecniche ecc.;

- e) spese per attrezzature connesse all'attuazione della Proposta di finanziamento, quali hardware e software, strumenti e macchinari, attrezzi o dispositivi;
- f) spese per infrastrutture connesse all'attuazione della Proposta di finanziamento;
- g) spese generali, d'ufficio e amministrative (ad es. canoni, utenze, forniture per ufficio, manutenzione, pulizia ecc.), calcolate su base forfettaria fino al 7% dei costi diretti ammissibili di detta operazione.

Per l'acquisto o l'utilizzo di beni ad utilità pluriennale sono ammesse al finanziamento soltanto le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2020 fino alla presentazione della Proposta di finanziamento.

- 5. Ai fini del riconoscimento del contributo della Riserva, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare dalla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile presentata.
- 6. Sono esclusi dalle spese ammissibili al contributo della Riserva, in ogni caso, i costi relativi all'IVA. La Riserva, inoltre, non sostiene le spese a sostegno della delocalizzazione, come definita dall'art. 2, punto 61-bis), del Regolamento (UE) n. 2014/651.
- 7. Il contributo finanziario in "de minimis" di cui al presente Avviso prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, par. 2 e 5 e dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.2013/1407.

Articolo 7

(Modalità e termini di presentazione della Proposta di finanziamento)

- 1. La domanda di finanziamento dovrà essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello informatico di tipo «pdf editabile» allegato sub «A» al presente Avviso, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del proponente. Il modello informatico potrà essere reperito sul sito web dell'Agenzia, al seguente indirizzo: <https://www.agenziacoeseione.gov.it/avviso-pubblico-per-la-selezione-e-il-sostegno-di-iniziative-delle-imprese-finalizzate-a-contrastare-gli-impatti-negativi-generati-dalla-brexit/>.

2. La presentazione della Proposta di finanziamento avviene sulla piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: <https://bandi.agenziacoessione.gov.it>.
3. Tutte le informazioni tecniche utili per la compilazione della Proposta di finanziamento sono contenute nelle istruzioni per la compilazione del formulario di domanda, reperibili all'indirizzo indicato al comma 1.
4. La Proposta di finanziamento si compone dei seguenti documenti:
 - a) domanda di finanziamento (All. A);
 - b) formulario di domanda (All. B) da compilare sulla piattaforma e firmare digitalmente;
 - c) copia degli ultimi quattro bilanci approvati e depositati dell'impresa;
 - d) copia aggiornata della visura camerale dell'impresa;
 - e) documentazione comprovante l'esistenza dei rapporti commerciali con il Regno Unito ante 2020;
 - f) eventuali documenti utili a chiarire in che modo la Brexit abbia prodotto effetti negativi sulla propria impresa, compresi eventuali approfondimenti descrittivi o esplicativi di quanto già riportato nel formulario di domanda;
 - g) eventuale documentazione utile atta a comprovare le attività svolte (materiale fotografico; attestati conseguiti dall'ente o dai propri dipendenti; certificazioni; ecc.);
 - h) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;
 - i) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e del procuratore del Proponente.
5. La Proposta di finanziamento, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata dai Proponenti nell'ambito delle finestre temporali di cui al successivo comma 7.
6. Ove la dotazione finanziaria di cui al presente Avviso dovesse esaurirsi, l'Amministrazione potrà chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle candidature, dandone adeguata pubblicità sulla sezione del sito istituzionale dedicato al presente Avviso. Per ogni finestra temporale potrà essere presentata soltanto una Proposta di finanziamento. La Proposta di finanziamento, una volta inviata, non potrà essere modificata o sostituita con una diversa

Proposta di finanziamento presentata successivamente nell'ambito della medesima finestra temporale.

7. La Proposta di finanziamento deve essere compilata a partire dalle ore 12.00 del 13 aprile 2023 fino alle ore 12.00 del 12 luglio 2023, giorno di chiusura della prima finestra temporale, tramite il sito <https://bandi.agenziacoessione.gov.it>. Ove la dotazione finanziaria di cui al presente Avviso non dovesse esaurirsi dopo la chiusura della prima finestra temporale, l'Amministrazione si riserva di comunicare i termini di apertura di un'ulteriore finestra temporale di presentazione delle Proposte di finanziamento dandone adeguata pubblicità sulla sezione del sito istituzionale dedicata al presente Avviso raggiungibile al seguente link: <https://www.agenziacoessione.gov.it/avviso-pubblico-per-la-selezione-e-il-sostegno-di-iniziative-delle-imprese-finalizzate-a-contrastare-gli-impatti-negativi-generati-dalla-brexit/>
8. Non verranno prese in considerazione le Proposte di finanziamento presentate oltre i suddetti termini o trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso, nonché quelle non compilate integralmente ovvero prive di tutte le informazioni richieste.
9. Il Proponente può presentare in ciascuna finestra temporale una sola Proposta di finanziamento. Il Proponente può partecipare anche a più finestre temporali purché le singole proposte riguardino titoli di spesa differenti.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti informatici ad essa non imputabili, o per errori da parte dei Proponenti nella presentazione della Proposta di finanziamento e/o dei relativi allegati.
11. L'Amministrazione può decidere di interrompere le finestre temporali, dandone adeguata pubblicità sulla sezione del sito istituzionale dedicato al presente Avviso.
12. La proposta di finanziamento non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
13. Non sono considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle Proposte di finanziamento.
14. Ad ogni domanda sarà automaticamente associato un codice di protocollo valido per identificare la stessa nel corso dell'intera procedura.

Articolo 8

(Modalità di svolgimento della procedura)

1. Il beneficio è concesso in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili.
2. Le Proposte di finanziamento saranno sottoposte ad un procedimento istruttorio finalizzato a verificare la regolarità dei requisiti formali e sostanziali, in particolare:
 - a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati nella Proposta di finanziamento, ai sensi dell'art. 4 del presente Avviso;
 - b) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente Avviso conformemente ai criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi previsti dall'allegato sub «C» al presente Avviso;
 - c) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della Proposta di finanziamento, ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso.
3. È facoltà dell'Amministrazione richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie ed i chiarimenti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda. La mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà l'esclusione della Proposta di finanziamento. Gli esiti della verifica di ammissibilità saranno resi noti mediante comunicazione via PEC.
4. In seguito alla comunicazione di ammissibilità della proposta, l'impresa presenterà entro 20 giorni solari le fatture o i documenti probatori equivalenti atti a giustificare le spese ammesse alle agevolazioni presentate nella domanda di finanziamento.
5. Per le Proposte di finanziamento per le quali l'attività istruttoria si sarà conclusa positivamente, l'Amministrazione procederà alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), conformemente al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017 n. 115.
6. La determinazione dell'ammontare del contributo finanziario erogabile alle imprese è indicato nel decreto di finanziamento dell'Amministrazione che verrà comunicato via PEC.

Articolo 9

(Caratteristiche del finanziamento)

1. I contributi finanziari oggetto del presente Avviso sono stabiliti e concessi alle imprese nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.2013/1407, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti *de minimis*.
2. Il contributo finanziario si considera concesso dal momento di adozione del decreto di finanziamento, ai sensi dell'art. 3, par. 4, del Regolamento (UE) n. 2013/1407.
3. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese inserite nella Proposta di finanziamento con riguardo alla quota parte delle stesse per la quale si richiede il rimborso, ai sensi dell'art. 5, par. 6, del Regolamento.
4. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.), gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Articolo 10

(Revoche, annullamenti e rinunce)

1. All'esito delle verifiche l'Amministrazione, ove ne ravvisi i presupposti, potrà disporre la decadenza dei Beneficiari dal contributo finanziario e/o esercitare i poteri di autotutela amministrativa.
2. I Beneficiari decadranno dal contributo finanziario concesso in attuazione del presente Avviso qualora:
 - a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dall'Avviso e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui gli interventi rendicontati e realizzati non siano conformi, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quelli ammessi a contributo;
 - b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità, sulla base dei quali è stata approvata la Proposta di finanziamento;
 - c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dall'Avviso sia in fase di rendicontazione delle spese;

- d) ricorrano i casi previsti dall'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia);
 - e) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare le verifiche di cui al presente Avviso, per cause imputabili all'impresa;
 - f) sia accertato l'esito negativo dei controlli in ordine alla proposta oggetto di contributo;
 - g) entro tre anni dal pagamento finale del contributo finanziario a carico della Riserva o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, l'azione subisce uno dei seguenti eventi, ai sensi dell'art. 5, par. 7, del Regolamento:
 - i. cessazione di un'attività produttiva o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dello Stato membro in cui ha ricevuto un contributo finanziario a carico della Riserva;
 - ii. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - iii. modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
3. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia ovvero l'esecuzione del decreto di finanziamento, ai sensi dell'art.21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove ne ricorrano i presupposti.
4. In caso di decadenza (totale o parziale) dal contributo già erogato, ferme restando le eventuali responsabilità penali, il Beneficiario dovrà restituire, la quota di contributo percepita, secondo le modalità e i tempi indicati nel relativo provvedimento adottato dall'Amministrazione.
5. Le imprese, qualora intendano rinunciare al contributo, dovranno inviare apposita comunicazione al seguente indirizzo PEC bando.bar@pec.agenziacoesione.gov.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome Beneficiario e codice di protocollo della proposta– **Rinuncia contributo "BAR"**".

Articolo 11

(*Obblighi dei Beneficiari*)

1. I Beneficiari hanno l'obbligo di provvedere ad:

- a) assicurare la conservazione, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del decreto di finanziamento, di tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa al contributo assegnato, anche al fine di agevolare i controlli previsti da parte degli Organi competenti;
 - b) assicurare il proprio supporto per i controlli che le Autorità competenti riterranno di effettuare nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
2. Qualora i Beneficiari contravvengano agli impegni assunti ovvero a quanto previsto dal Regolamento e dal presente Avviso, incorreranno nella decadenza dal contributo concesso, ai sensi del precedente articolo 10.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per la Coesione Territoriale, con sede in Roma, Via Sicilia 162/C – 00187 Roma.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

e-mail: dpo.privacy@agenziacoesione.gov.it.

PEC: privacy@pec.agenziacoesione.gov.it

Base giuridica del trattamento

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Nello specifico, la base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall'art. 14, par. 1, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1755 e/o dal Regolamento (UE) n. 2018/1725.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti e conservati per le finalità connesse al presente Avviso e ai soli fini dell'espletamento di tutte le sue relative fasi.

Le informazioni vengono fornite dai partecipanti alla procedura di cui al presente Avviso o sono comunque acquisite dall'Amministrazione per le finalità sopra citate. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail).

Modalità di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è volontario, ma, in difetto, non sarà possibile dare corso alla Proposta di finanziamento pervenuta.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato con strumenti informatici mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista), nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Destinatari del trattamento

I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento, appositamente nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare.

I dati inoltre possono essere trattati da soggetti autorizzati da questa Amministrazione e dai Responsabili, i quali agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altre Amministrazioni pubbliche, nonché a organismi di vigilanza, autorità di controllo, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

Conservazione dei Dati

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che

li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n.2016/679), presentando apposita istanza agli indirizzi precedentemente indicati.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679 medesimo.

Processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Articolo 13

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Alice Magrin.

Articolo 14

(Accesso agli atti)

1. La richiesta di accesso agli atti va presentata all'Organismo Responsabile della Gestione per il tramite del RP al seguente indirizzo PEC bando.bar@pec.agenziacoesione.gov.it.
2. Il RP decide entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (al netto degli eventuali periodi di interruzione dei termini).

Articolo 15

(Chiarimenti)

1. I Proponenti potranno inviare quesiti a mezzo mail all'indirizzo bandi.bar@agenziacoesione.gov.it non oltre 15 giorni antecedenti la data di apertura della finestra prevista per la presentazione delle Proposte di finanziamento, indicando nella voce



“oggetto” gli articoli dell’Avviso sui quali si intende ricevere informazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione.

2. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sulla pagina web dedicata al presente Avviso.

Articolo 16

(Clausole finali)

1. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali nel rispetto del diritto applicabile.

Articolo 17

(Pubblicazione)

1. Il presente Avviso e i relativi allegati saranno pubblicati:
 - sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
<https://www.agenziacoesione.gov.it/avviso-pubblico-per-la-selezione-e-il-sostegno-di-iniziative-delle-imprese-finalizzate-a-contrastare-gli-impatti-negativi-generati-dalla-brexif/>
 - nella sezione “Trasparenza” del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.),
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaMisura.jspx>
(CAR 25310) ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115;
2. Del presente Avviso, inoltre, sarà pubblicato un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Prima – Serie generale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.